



COMUNE DI TREVI

Provincia di Perugia

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 7 del 12-03-2020

Oggetto: COVID-19 - MERCATI SETTIMANALI SU AREA PUBBLICA ULTERIORI DISPOSIZIONI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- è in atto nel paese la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19;
- sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri varie disposizioni normative recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Evidenziato che l'Amministrazione Comunale, con ordinanza Sindacale n. 5 del 11.03.2020 ha disposto - la sospensione di tutti i mercati su area pubblica nei termini di efficacia ed in attuazione del D.P.C.M. 08.03.2020 come successivamente integrato in data 10.03.2020;

Preso atto, che successivamente all'emissione dell'Ordinanza sindacale n. 5 del 11.03.2020 è stato emanato il D.P.C.M. 11.03.2020 all'art. 1 stabilisce che “.....*Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.....*”

Ritenuto necessario disporre in merito ai mercati settimanali su area pubblica consentendo lo svolgimento degli stessi limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, per garantire alla popolazione l'approvvigionamento di tali generi.

Verificato che i mercati attivi sono due: Trevi capoluogo e Borgo Trevi e che esclusivamente nel mercato del capoluogo intervengono operatori del settore alimentare;

Considerato che necessita comunque fissare delle regole per garantire il rispetto delle norme previste dai DPCM che si sono susseguiti in materia di Covid-19;

COMUNE DI TREVI

Ritenuto opportuno, stabilire che i posteggi che possono essere assegnati in base all'area sono n. 5 e verranno assegnati secondo i criteri previsti dal regolamento sul commercio su area pubblica vigente;

Visti:

- l'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e con le procedure a tal fine previste;
- il D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

ORDINA

Per i motivi esplicitati in premessa:

- è consentito lo svolgimento del mercato settimanale esclusivamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, in attuazione al D.P.C.M. 11/03/20220, con obbligo a carico dell'operatore su area pubblica di garantire il rispetto delle disposizioni in merito alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro dei clienti in modo tale da evitare assembramenti;
- che per il mercato settimanale di Borgo Trevi continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'ordinanza n. 5/2020 in quanto nello stesso mercato non intervengono operatori del settore alimentare;
- che al mercato settimanale del capoluogo possono partecipare, in considerazione dell'area a disposizione, massimo n. 5 operatori del settore alimentare. I posteggi verranno assegnati utilizzando i criteri previsti dal vigente regolamento sul commercio su area pubblica vigente;
- di porre in capo agli operatori l'obbligo di far rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro ai clienti e di evitare ogni forma di assembramento di persone;
- la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste ai sensi del D.P.R. 689/81, nonché la revoca dei titoli autorizzativi e le sanzioni previste da leggi e regolamenti e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 – bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Resta salva, altresì, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 650 C.P. ove la fattispecie non costituisca diversa e specifica ipotesi di reato ai sensi dell'art. 452 dello stesso Codice.

La presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto di Perugia ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 92/2008 convertito nella L. 125/2008, affinché,

COMUNE DI TREVI

ove lo ritenga necessario, richieda al Questore, quale Autorità Tecnica di P.S., l'attivazione del necessario coordinamento tra le Forze dell'Ordine.

Il provvedimento immediatamente esecutivo è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Trevi, all'Arma dei Carabinieri territorialmente competente.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco
SPERANDIO BERNARDINO

Il Sindaco
SPERANDIO BERNARDINO

COMUNE DI TREVI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio *on line* dell'ente a partire dal 12-03-2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Trevi, li 12-03-2020.

Il responsabile dell'area amministrativa
Daniela Rapastella